



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 5-1/ 2024

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Elena Piccinni	Giudice

Nel procedimento promosso da ALESSANDRO CIPOLLA, nato a Como il 19.1.1972, c.f. CPPLSN72A19C933F, e da MONICA CARDELLI, nata a Montecatini Terme l'11.3.1972, c.f. CRDMNC72C51A561H, res.ti a Chiesina Uzzanese, via Pietro Nenni n. 16, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto l'11.1.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi e CU di Alessandro Cipolla (essendo priva di occupazione e di redditi Monica Cardelli); - elenco dei beni posseduti e dichiarazione della cessione nel 2022 della vettura Fiat Panda tg. ██████████ dal sig. Cipolla alla sig.ra Cardella; - relazione del dott. Giulio Bartoli, nominato gestore della crisi dall'OCC "I diritti del debitore" sede di Pistoia, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Nel ricorso sono riportati la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti, l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.



I ricorrenti hanno chiesto: l'apertura della liquidazione controllata, con nomina del dott. Giulio Bartoli quale liquidatore; di escludere dalla liquidazione la vettura Fiat Panda sopra indicata e le somme necessarie al sostentamento della famiglia; di disporre il divieto dei creditori di iniziare e proseguire azioni cautelari ed esecutive; l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata.

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti in Chiesina Uzzanese, Comune ricadente nel circondario del Tribunale di Pistoia.

I ricorrenti sono coniugi conviventi ed è quindi legittima la presentazione di un unico progetto di soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 66 CCII).

2. I ricorrenti non svolgono e non hanno mai svolto attività di impresa e non sono quindi assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

In particolare, il sig. Cipolla svolge attività di lavoro alle dipendenze della Lucca Serramenti srl con uno stipendio mensile netto di 1.380,00 euro, per tredici mensilità, gravato da pignoramento del quinto a seguito di esecuzione promossa dal creditore Compass. Il sig. Cipolla, inoltre, percepisce un assegno di invalidità lavorativa di 650,00 euro al mese, per tredici mensilità, ed un assegno unico di euro 188,20. La sig.ra Cardelli è priva di occupazione e redditi. I ricorrenti non sono proprietari di immobili ed abitano – unitamente alla figlia minorenni [REDACTED], - in un appartamento condotto in locazione, con un canone mensile di euro 550,00. La sig.ra Cardelli è proprietaria di una vettura Fiat Panda tg. [REDACTED], immatricolata nel 2015, del valore stimato di euro 4.200,00, gravata da fermo amministrativo. Il sig. Cipolla ha una esposizione debitoria complessiva di circa 52.600,00 euro, di cui euro 27.800,00 circa in solido con la sig.ra Cardelli; quest'ultima ha debiti propri per euro 149,60.

Appare evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, composto da tre persone, non consentono di far fronte all'esposizione debitoria.

3.2 La relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC "I diritti del debitore", contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché



il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del dott. Giulio Bartoli.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento del nucleo familiare. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dai ricorrenti, il veicolo Fiat Panda sopra indicato; la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

I ricorrenti hanno esposto nel ricorso di poter destinare ai creditori la somma mensile di euro 200,00 per tre anni. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve, tuttavia, essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Il TFR maturato, pur indicato nel ricorso come attivo a disposizione dei creditori, non potrà essere acquisito se non nell'eventualità di una cessazione del rapporto di lavoro nell'arco del triennio di durata della liquidazione controllata.

5. Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante al sig. Cipolla deve essere valorizzato nella sua interezza, senza considerare l'assegnazione disposta dal GE del Tribunale di Pistoia, il 18.12.2023, in favore di [REDACTED] a seguito del pignoramento presso il datore di lavoro [REDACTED] del quinto dello stipendio.

Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti



posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art.2741 c.c.* Deve, quindi, trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.

6. Va, infine, segnalato che nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ALESSANDRO CIPOLLA, nato a Como il 19.1.1972, c.f. CPPLSN72A19C933F, e da MONICA CARDELLI, nata a Montecatini Terme l'11.3.1972, c.f. CRDMNC72C51A561H, res.ti a Chiesina Uzzanese, via Pietro Nenni n. 16,**

nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo

- a) nomina liquidatore il dott. Giulio Bartoli, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- b) ordina ai debitori, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- c) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta



elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della vettura Fiat ██████, sopra indicata, che sarà consegnata al liquidatore solo al momento della vendita;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- h) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al datore di lavoro evidenziando l'inefficacia nei confronti della procedura dei pagamenti eseguiti in favore del creditore assegnatario.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 19.1.2024

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo

..

